

Non si applica il disposto dell'art.4 quando il servizio di economato venga affidato al Tesoriere Comunale. in tal caso l'assegno annuo al precedente art. 6 è della metà.

Pubblicato all'albo pretorio nel giorno festivo 19 dicembre 1948 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

OGGETTO VII

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI EDILIZIA.=

VIENE DATA LETTURA AL Consiglio Comunale del testo predisposto dalla Giunta, del Regolamento Comunale di Edilizia, composto di n.76 articoli aggiornati con la vigente legislazione in materia;

Nessun consigliere muove osservazioni e proposte:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese e con voti favorevoli 16 su 16 votanti:

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale di Edilizia, composto di n.76 articoli, con espressa dichiarazione che il regolamento comunale di edilizia in corso ri-

N. 130

Approvazione del
vo regolamento
nale di Edili

Vedi delibera
del 1949.

11 verrà abrogato al momento in cui il presente avrà conseguito la voluta approvazione
12 tutoria ed omologazione superiore.

13 REGOLAMENTO EDIZIO

14 = 0° 0' 0" = 0°

15 CAPO I

16 NORME GENERALI = COMMISSIONE EDILIZIA

17 Art. 1

18 COSTRUZIONI SORGETTE ALLE NORME DI POLIZIA EDILIZIA

19 Il diritto di edificare nelle zone di cui al seguente art. 2, per quanto riguarda i
20 requisiti interni ed esterni di solidità e di igiene delle costruzioni, di decoro nelle
21 parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o comunque visibili dal pubblico si intende
22 disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento di polizia edilizia.

23 Tali discipline che si applicano anche alle costruzioni obbligatorie, particolarmente
24 riguardano:

25 a) la costruzione, la sopraelevazione, modificazione restauri od abbattimento totale
26 o parziale di edifici o di muri in genere di qualunque costruzione muraria o di opera
27 di ornato e di edilizia, anche se di carattere provvisorio.

28 b) le modificazioni delle fronti degli edifici verso le vie, piazze, vicoli pubblici
29 e privati, anche per semplice tinteggiatura, nonché per dettagli di apposizione di men-
30 sole, supporti, ed in genere di qualunque sporgenza sulle vie e piazze pubbliche, colloca-
31 mento di marciapiedi, orinatoi, collocamento o modificazione di vetrine, ribalte, insegne
32 e simili;

33 c) occupazione o alterazione del suolo pubblico o privato, con opere sotterranee e
34 fuori terra, in modo stabile od anche provvisorio;

35 d) la numerazione civica e le iscrizioni sulle vie e piazze pubbliche.

36 Art. 2

37 PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

38 L'applicazione del presente regolamento, salve le eccezioni in esso contenute, si inten-
39 de limitata agli abitati del Comune di compresi nei perimetri delimitati
40 come alle annesse piante planimetriche.

41 Art. 3

42 DENUNCIA

43 Chiunque intenda nell'ambito dei perimetri delimitati dall'art. 2 del presente re-
44 golamento:

- 45 a) costruire edifici nuovi;
- 46 b) riformare o modificare, sostanzialmente, rifare, sopraelevare, demolire edifici esistenti.
- 47 c) variere opere già approvate, a, che in corso di esecuzione;
- 48 d) spostare, rimuovere dalle parti esterne dei fabbricati oggetti ed opere aventi signifi-
49 ficata storico o archeologico, quali frammenti, lapidi, stemmi, graffiti e simili o
50 comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico.
- 51 e) mutare le tinte, modificare le decorazioni, fare aggiunte o demolizioni nelle facciate
52 e nelle altre parti dei fabbricati visibili dalle strade pubbliche od aperte al pub-
53 blico;
- 54 f) esporre all'esterno dei fabbricati pensiline, fanali, insegne, cartelli, lapidi, quadri
55 indicativi, leggende e simili o modificare quelli esistenti;
- 56 g) occupare spazi pubblici a scopo edilizio;
- 57 h) eseguire scavi ed opere sotterranee e manomettere comunque il suolo stradale;
- 58 prima di iniziare i lavori dovrà farne denuncia al Sindaco precisandone l'entità
59 la natura e le modalità di costruzione con ogni miglior mezzo, come relazioni, disegni,
60 fotografie, modelli, campioni, ecc..

La denuncia non è necessaria quando si tratta di lavori interni all'edificio di officina manutenzione.

Art. 4

MODALITA' PER LE DENUNCIE - PROGETTI

Ogni denuncia per la fabbricazione o restaurazione importante di case, muri di cinta ed altre opere cose monumenti, dovrà essere prodotta su carta semplice, corredata dai disegni, relazioni, ecc., in regola con le tasse di bollo.

Il progetto deve essere presentato in un solo esemplare che il Comune può trattenere nei suoi archivi per compiere al tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà utile.

I progetti esecutivi di tutte le opere da costruirsi dovranno secondo la classe, la qualità e l'importanza delle opere edilizie, essere firmati o da un ingegnere o da un geometra ripetitivamente autorizzati dalle leggi o dai regolamenti generali in vigore. Nella compilazione degli stessi il progettista si atterrà ai calcoli di resistenza di tutte le membrature più sollecitate ed in particolare dei tetti, dei terrazzi, delle scale, dei solai, delle volte, degli archi, di tutte le strutture in cemento armato, dei muri di sostegno, delle passerelle e ponti.

Le strutture sopra descritte saranno calcolate oltrechè per il loro peso, per sovraccarichi non inferiori ai seguenti:

	kg. 250 al mq.
a) per le camere di abitazione	" 350
b) per le sale da ballo o di riunione	" 450
c) per saloni assemblee	" 100
d) per tetti	" 250
e) per le scale	" 450
f) per le botteghe e magazzini	" 200
g) per fienili per ogni mc. di fieno	" 900
h) per granai per ogni mc. di grano	

Il progettista stabilirà ancora, sempre sotto la sua personale responsabilità e previa gli assaggi necessari, il carico massimo di sicurezza e cmq. cui potrà essere assoggettato il terreno su cui deve sorgere la costruzione e dovrà calcolare le fondazioni in modo che tale carico non sia mai superato.

La scala dei disegni sarà di 1/100 per l'insieme e di 1/20 per particolari decorativi, salvo casi eccezionali. Il disegno indicherà con cifre numeriche le dimensioni dei muri perimetrali, le altezze dei singoli piani e quella dal suolo della cornice di gronda e del comignolo del tetto, nonché la quota di rigerimento al piano stradale; il modo d'immissione delle acque del tetto e di rifiuto nelle rispettive fognature. Nel caso in cui la casa non fosse provvista della fognatura, il proprietario costruttore della nuova fabbrica dovrà praticare lo scarico in modo che questo non si riversi nella pubblica via.

Nella denuncia dovrà pertanto indicarsi il modo di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Art. 5

CASI DI PRESENTAZIONE DI DENUNCIE SENZA DISEGNI

Nel caso di opere di scarsa importanza da eseguirsi in edifici già esistenti oppure di piccole costruzioni non adibite ad abitazione, la denuncia potrà essere presentata senza disegno a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere; è riservato però al Sindaco il diritto di richiederlo, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un tecnico a norma del precedente art. 4.

Art. 6

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di tecnico responsabile che potrà essere un ingegnere, un architetto o un geometra o anche un capo mastro a seconda dell'entità dell'opera da compiersi.

Art. 7

MODIFICAZIONI DEL PROGETTO

Qualora nel corso di esecuzione di un'opera si riconosca la parte del proprietario la necessità di dover introdurre modificazioni interne ed esterne o nelle altezze, dovrà il proprietario stesso darne avviso al Sindaco, ed all'uopo presentare i disegni modificati, onde siano sottoposti all'esame della Commissione edilizia.

Art. 8

STABILIMENTI INDUSTRIALI = CASE RURALI = TEATRI = ALBERGHI.

Per i fabbricati adibiti in tutto o in parte ad uso stabilimento industriale si richiamano le prescrizioni portate dall'art. 8 del R.D. 14 aprile 1927, n. 530 sull'igiene del lavoro. Per i fabbricati rurali si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento locale di polizia rurale e di igiene.

Per i teatri, cinematografi, alberghi, ecc., valgono le speciali discipline che regolano la materia.

Art. 9

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per l'eventuale bisogno di occupazione del suolo pubblico in modo temporaneo con scopi od altri simili opere provvisorie, deve farsi domanda all'Ufficio municipale, nei modi prescritti dal regolamento per la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 10

COMMISSIONE EDILIZIA = SUA COMPOSIZIONE

Per l'esecuzione del presente, presente regolamento, l'Autorità comunale è assistita da una Commissione edilizia nominata dal Consiglio comunale e costituita:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- 2) dall'Ufficiale Sanitario
- 3) dal tecnico comunale
- 4) da altri tre membri scelti fra persone tecniche estranee all'amministrazione comunale;
- 5) da un membro scelto fra i proprietari di case;
- 6) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'U.N.P.A.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Comune.

In difetto della Commissione, funzionerà, per i giudizi da emanare, la Giunta Municipale assistita dal tecnico comunale e dall'Ufficiale sanitario. I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni; qualora qualcuno cessasse dall'ufficio, il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione anche durante il triennio e il surrogato resterà in carica fino al compimento del triennio. Gli scadenti possono essere rieletti.

Art. 11

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni, in giorno fisso, e straordinariamente, quante volte il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti all'adunanza almeno tre membri della Commissione. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è istituita per dare il parere sotto l'aspetto tecnico, igienico

nicosanitario ed edilizio, sui piani regolatori e di ampliamento del capoluogo e fra-
zioni, relativi regolamenti del Comune, sull'interpretazione del presente regolamento, sui
progetti di nuova costruzione e ricostruzione, compresi i monumenti da erigersi nei ci-
miteri e di riattamento di edifici già esistenti, sulla direzione dei lavori agli effet-
ti dell'art. 6 del presente regolamento ed in genere su tutte quelle altre opere per le
quali può essere richiesto dall'Autorità comunale le indicazioni e gli schiarimenti che crede ne-
cessari in ordine alle condizioni di stabilità dei fabbricati di cui fosse progettata
Essa ha sempre facoltà di richiedere le indicazioni e gli schiarimenti che crede ne-
cessari in ordine alle condizioni di stabilità dei fabbricati di cui fosse progettata
la nuova costruzione o la riforma. Nel dare il suo parere la Commissione edilizia propo-
ne all'occorrenza le modificazioni che reputa convenienti ad ottenere che le opere ri-
spondano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.

spondano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.

spondano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.

spondano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.

spondano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.

Art. 13

Le deliberazioni della Commissione sono semplicemente consultive.

Quando qualcuno dei membri della Commissione sia autore di un progetto in esame o sia

comunque direttamente o indirettamente interessato, questi deve denunciare tale sua con-

dizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argo-

mento stesso.

L'osservanza di questa prescrizione deve constare dal verbale.

In caso di omissione di tale denuncia, il membro interessato verrà dichiarato decaduto
dalla carica.

Art. 14

TERMINI PER L'ESAME DELLE DENUNCIE E PROGETTI

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, entro 30 giorni dalla denuncia potrà fare

conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè ta-

le da deturpare l'assetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi e regolamenti

Trascorsi 30 giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori

denunciati, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo

pubblico.

Art. 15

NESSUN DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI = ECCEZIONI.

Nessun lavoro potrà essere intrapreso se non dopo intervenute le osservazioni dell'Au-

torità comunale o scaduto il termine di cui al precedente articolo, eccetto che si trat-

ti:

a) di provvedimenti richiesti da urgenti e improvvise ragioni di sicurezza o d'igiene

nel qual caso questo dovranno essere specificamente indicate nella preventiva istan-

za, restando il proprietario responsabile della conformità, delle opere alle disposi-

zioni dei regolamenti e delle leggi in vigore, con obbligo di sospendere i lavori in

caso di intimazione dell'Autorità comunale e di attenersi alle prescrizioni tutte

che venissero in seguito date dal Sindaco tanto per le opere già eseguite, quanto per

quelle da eseguirsi;

b) di piccole modificazioni interne dei fabbricati che non interessino nè l'igiene,

nè la struttura generale, nè i muri maestri del fabbricato, nè quelle altre parti co-

struttive che abbiano funzione essenziale, statica od estetica del fabbricato. Tali mo-

dificazioni saranno autorizzate direttamente dagli uffici tecnici e di igiene in seguito

a sopralluogo.

Art. 16

MIGLIORAMENTO DI FABBRICATI ESISTENTI IN DEROGA ALLA RIGOROSA OSSERVANZA

DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI.=

Non potranno essere attuati quei progetti che in qualsiasi modo contravvengono alle

Correzione dei falli della macchina.

1 prescrizioni del presente regolamento, di quello d'igiene e di polizia urbana e rurale, salvo quando si tratti di ricostruzioni parziali o di riforme di edifici esistenti, nei quali casi potrà essere rilasciato, sentito il parere della Commissione edilizia e degli uffici tecnici e d'igiene, speciale nulla osta in deroga, per quei progetti di fabbrica che presentino evidenti ed importanti miglioramenti, ancorché in essi le dette prescrizioni non siansi potute rigorosamente osservare.

Art. 17

COSTRUZIONI DI MURI FUORI TERRA

Quando l'edificio sorge in contiguità di via o spazio pubblico aperto o da aprirsi, prima di costruire muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso alla Autorità comunale, la quale provvederà nel termine di giorni venti, alla visita di ricognizione dello stato di fondazione e della linea cernifante collo spazio pubblico.

CAPO II

ALTEZZE DEGLI EDIFICI E ALTRE PRESCRIZIONI.

Art. 18

ALTEZZE DEI FABBRICATI

Salvo quanto è stabilito al capo VI, l'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggia, aumentata della metà.

Tale altezza può sempre raggiungere i m. 10 ma non sorpassare il limite massimo di m. 22.

Nei casi di strade la cui larghezza è inferiore a m. 3, l'altezza massima consentita non sarà maggiore di m. 8.

Quando un fabbricato sia eretto fra vie e spazi pubblici di larghezza diversa, la sua altezza si regola in relazione colla via o spazio pubblico di minor larghezza, purché non abbia nella via o spazio pubblico di minor larghezza, una rientranza superiore a quindici metri. La larghezza della via viene determinata colla media delle misure prese normalmente ai due estremi del prospetto del fabbricato erigendo. Le disposizioni precedenti non sono applicabili alle costruzioni di carattere monumentale, come chiese, teatri, edifici pubblici o industriali ed anche alle case, che per ragioni di necessità o pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione a giudizio della Commissione edilizia in relazione alle speciali esigenze architettoniche ed a quelle dell'ambiente in cui dovranno sorgere.

Si potranno pure eccedere le altezze risultanti dall'ampiezza delle strade come attici, frontespizi, lucernari, bellvedere ed abbaini isolati, sempre quando abbiano carattere architettonico ed esclusivamente estetico, e non servano per poter ricavare locali abitabili al di sopra dell'altezza consentita.

Art. 19

ALTEZZE DELLE COSTRUZIONI ARRETRATE RISPETTO AL CIGLIO STRADALE E

PIANI ATTICI.

Nel caso di costruzioni arretrate rispetto al ciglio stradale, l'altezza consentita potrà computarsi aggiungendo alla larghezza della strada l'arretramento, ferma restando il limite massimo di m. 22.

Oltre alle altezze di cui sopra potrà essere consentita l'elevazione di un piano attico coperto da terrazzo e non da tetto, che non superi in nessun caso l'altezza di m. 3,50 dal piano del cornicione al piano del terrazzo. Detto piano attico potrà essere concesso soltanto quando sia arretrato almeno tre metri dal filo del muro affacciato verso la via pubblica.

Ad ogni modo le sopradette concessioni relative alle costruzioni arretrate ed ai piani attici, saranno accordate quando, a giudizio della Commissione edilizia, non ostino ragioni di pubblica utilità.

Deliberazione originale, scelta a macchina in prima battuta - Fascicolo N.

gioni di estetica, di viuale, di urbanistica e di tutela del paesaggio e delle costruzioni
ni di speciale interesse storico ed artistico.

Art. 20

COMPLETAMENTO DI FABBRICATI ESISTENTI AVENTI UN'ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA.

Nel caso specialissimo in cui si presentasse la necessità di completare con nuovo edificio una costruzione già esistente ed avente un'altezza superiore a quella consentita da questo regolamento, potrà il Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia e quando sia il caso, coll'autorizzazione della Sopraintendenza all'arte medioevale e moderna, accordare un'altezza maggiore di quella prescritta e ciò allo scopo di uguagliare quella dell'edificio da completare e per ottenere la necessaria armonia architettonica anche in relazione alle conformità dei volumi.

Il proprietario dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonchè alle opere prescritte dalla Autorità comunale perchè l'arretramento non riesca contrario all'estetica e non deturpi l'aspetto della via.

Art. 21

MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DELLE CASE.
L'altezza della casa sarà misurata sull'asse della fronte di esse dal marciapiede e in mancanza di questà, dal suolo fisso della strada e del terreno sistemato fino al ciglio di gronda.

Art. 22

ALTEZZE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI CULTO

Le regole che limitano le altezze delle case non si applicano agli edifici pubblici o destinati al culto.

CAPO III

BARRACONI = CONCIMAIE = CORTILI.

Art. 23

COSTRUZIONE DI BARACCONI E TETTOIE

Resta proibita entro l'abitato la costruzione di baracconi e tettoie in legno od in muratura fronteggianti strade, piazze ed altre aree pubbliche, nonchè nell'interno dei cortili già esistenti, aree interne o limitrofe ad uno o più fabbricati benchè prospicienti su vie pubbliche e private.

Potranno solo essere permesse tettoie in muratura nell'interno degli isolati purchè distanti metri tre dal limite delle aree pubbliche dovrà essere cinta da muro

In questo caso la linea fronteggiante le aree pubbliche dovrà essere alta da muro con sovrastante cancellata in ferro il tutto alto m.2,50 con parapetto di altezza non superiore a metri uno, convenientemente intonacate o imbiancate con tinta comune.

Art. 24

COSTRUZIONE DI CONCIMAIE

In deroga a quanto è disposto da altri regolamenti le distanze prescritte per la costruzione delle concimaie possono essere diversamente stabilite in presenza di particolari esigenze panoramiche.

Art. 25

CORTILI E GIARDINI APERTI VERSO LE VIE

I cortili e i giardini verso le vie pubbliche dovranno essere limitati con muretto con sovrapposta cancellata a rete metallica nel modo indicato nell'art. 47.

CAPO IV.

OPERE ESPERTE AI FABBRICATI

Art. 26

BALCONI E POGGIUOLI SUL SUOLO PUBBLICO

I balconi o poggiuoli sporgenti sul suolo pubblico o ad uso pubblico dovranno essere costruiti in modo solido ed estetico; essi potranno costruirsi soltanto sopra vie o piazze d'ampiezza tale da non poterne derivare danno, sia per diminuzione di luce o d'aria; i balconi dovranno avere l'altezza sul suolo di metri 4,00 (quattro) salvo però che casi speciali permettano di stabilirla ad altezza minore; il loro sporto non potrà in alcun modo superare la misura di m. 1,20 dal vivo del muro, salvo ai tratti di opere artistiche. L'altezza si misura dal marciapiede alla parte inferiore del loro sporgere.

Art. 27

CORNICIONI.

I cornicioni di legname o quelli ricoperti di stuoie sono assolutamente vietati a meno che lo stile adottato per l'architettura del fabbricato non richieda un cornicione od una gronda di tale costruzione.

Art. 28

TETTUCCI E PENSILINE

Non si possono collocare tetti, pensiline e simili sulle porte d'ingresso di case di abitazione, teatri, botteghe, alberghi che siano sporgenti sul suolo pubblico, senza speciale deliberazione della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione edilizia. Nella deliberazione sarà stabilito un congruo canone, a prova della precarietà della concessione la quale dovrà inoltre risultare da regolare atto a spese del richiedente. In ogni caso tali concessioni non potranno permettersi nelle vie di larghezza inferiore ai 5 metri.

La sporgenza non potrà superare quella del sottostante marciapiede se le pensiline sono situate all'altezza di m. 4 dal suolo. Se collocate ad altezza superiore ai quattro metri, potranno essere concesse sporgenze maggiori anche se sostenute da mensole; in ogni caso non saranno mai appoggiate su colonne infisse nel suolo.

Per i tetti e le pensiline attualmente esistenti e sporgenti sul suolo pubblico per le quali non sia stata ottenuta regolare concessione, dovranno i proprietari richiederne la loro conservazione e regolarizzare la concessione come sopra è detto, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

SPORGENZA DELLE DECORAZIONI

Le decorazioni degli edifici non potranno avere sul suolo pubblico una sporgenza maggiore di cm. 15 sino all'altezza di m. 4 dal suolo.

Parimenti, tanto le decorazioni stabili delle botteghe, come le mobili non potranno sporgere dal muro delle vie o piazze, oltre cm. 10.

Per la decorazione degli edifici speciali, di carattere monumentale, la suddetta sporgenza potrà subire qualche variazione, in modo sempre però che non rechi danno alla libera circolazione.

Art. 30

INSEGNE

Le cornici e decorazioni fisse delle botteghe non possono sporgere oltre il vivo dello zoccolo.

E' vietato esporre al pubblico insegne ed iscrizioni che siano contrarie alle regole d'ornato e che siano grammaticamente od anche solo ortograficamente scorrette. In ogni caso si dovrà effettuare denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 14 del presente regolamento.

Art. 31

INFERRIATE E PERSIANE

Non potranno collocarsi inferriate sporgenti e persiane, che si aprino esternamente, nelle finestre situate ad altezza minore di metri tre.

Volendole apporre si dovranno far scorrere con guida lateralmente entro il muro.

Art. 32

CANNE FUMARIE VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI

Non è ammessa la costruzione all'esterno dei muri, di canne fumarie, quando risultino visibili da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che divengono tali, per causa di successivi lavori edilizi. Le canne fumarie attualmente esistenti, in contrasto con le norme di questo articolo, dovranno essere sopresse entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33

LATRINE SPORGENTI VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri nè conservare quelle già esistenti, quando siano visibili nell'abitato da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che divengono in seguito a modificazioni del fabbricato, fatto eccezione in questo caso, di quelle disposte in colonna a guisa di torre chiusa, quando non sia a poggiuolo, e purchè decorosamente collegate con il resto dell'edificio, portato fino a tetto, facendo rivoltare la sommità di essa il cornicione di coronamento.

Le latrine ora esistenti visibili da spazi pubblici che non possano essere conservate, dovranno essere sopresse entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34

LANTERNE DEI PUBBLICI ESERCIZI.

L'apposizione delle lanterne davanti ai pubblici esercizi non potrà effettuarsi ad una altezza inferiore a m.2,50 dal marciapiede.

La forma di dette lanterne dovrà essere decorosa e conveniente. In ogni caso per l'esposizione si dovrà effettuare denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli art.3 e 14 del presente regolamento.

Art. 35

MURI DI FABBRICA E DI CINTA

Tutti i muri di fabbrica o di cinta, ad eccezione di quelli in pietra naturale e stuccata a facciata vista, a perfetta regola d'arte, devono, anche quando non sono visibili da spazi pubblici dell'abitato dovranno essere convenientemente tinteggiati. I muri nuovi o riattati devono venire intonacati e tinteggiati entro il termine di un anno dalla loro costruzione. Il Sindaco potrà solo in via eccezionale consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 36

CANALI DI GRONDA E OPERE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI DEI TETTI

Il tetto o terrazzo di ogni fabbricato sia verso la via pubblica che verso i cortili ed i recinti, deve essere munito di canali di gronda in metallo, od altro materiale impermeabile, di ampiezza sufficiente a raccogliere e convogliare le acque pluviali mediante tubi verticali di discesa, in numero ed ampiezza sufficiente.

La parte inferiore del tubo per una altezza non minore di metri tre, misurata dal marciapiede, dovrà essere internata nel muro.

Lo scarico delle acque a mezzo di detti tubi di discesa dovrà essere fatta direttamente in prossimità, in modo che dette acque non siano riversate sulle superfici stradali.

Non esistendo condotti in prossimità, le acque dovranno essere scaricate a cura e spese del proprietario nella cunetta, mediante tubazione o condotto da costruirsi sotto il marciapiede, secondo le prescrizioni che nel caso saranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Queste disposizioni sono pure applicate ai fabbricati già esistenti in modo che darà

obbligo dei rispettivi proprietari di uniformarsi nel termine che sarà prescritto dall'Amministrazione comunale.

Art. 37

OBBLIGO DI MANTENERE LE PARTI ESTERNE DEI FABBRICATI IN BUONO STATO.

ORDINANZE DEL SINDACO.

Le fronti esterne delle case, degli edifici, dei muri, le pareti interne degli androni e delle scale degli edifici, visibili da luogo pubblico o d'uso pubblico dell'abitato devono essere intutta la loro superficie mantenute in buono stato, costantemente pulite intonacate e colorate.

A tale effetto il Sindaco ha piena facoltà di ordinare i restauri degli edifici e delle parti di essi visibili al pubblico ogni qualvolta le condizioni loro per vetustà o abbandono siano tali da menomare l'estetica, sentito, qualora per l'importanza delle opere lo ritenga opportuno, il parere della Commissione edilizia.

Inoltre dovranno essere restaurate e ricolorate tutte le parti di facciate visibili al pubblico, d'annegiate per vetustà, per cattiva costruzione o per caduta d'intonaco; quelle manomesse per riparazioni, per nuovi impianti, per collocamento di infissi, di seramenti, insegne ed altro.

Sono vietate le tinte disdicevoli che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendono la vista od ingenerano oscurità. Sono pure vietate le tinteggiature parziali degli edifici quando da esse possa derivarne uno sconcio edilizio.

Qualora i proprietari non ottemperassero a tale ordine nel termine loro assegnato, saranno dichiarati in contravvenzione con tutte le conseguenze di legge.

Art. 38

ESECUZIONE DI PITTURE ALL'ESTERNO DEI MURI.

E' proibita l'esecuzione all'esterno dei muri delle case, di pitture od il rinnovamento delle antiche, senza la denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 14 del presente regolamento.

Nella denuncia si dovrà indicare quale soggetto si intende rappresentare colla pittura.

Art. 39

NUMERAZIONE DELLE CASE

La numerazione delle case e la conservazione dei numeri civici è fatta a cura e spese del Municipio. Quando le relative tabelle siano distrutte o danneggiate per fatto imputabile ai proprietari degli edifici questi saranno tenuti al ripristino.

Art. 40

DARATTI DELL'AUTORITA' MUNICIPALE

Provvedendo l'Amministrazione comunale alla sistemazione o lastricamento delle piazze e strade, i proprietari degli edifici fronteggianti dovranno eseguire contemporaneamente a loro spese, quelle opere di adattamento o di livellazione negli ingressi degli edifici, botteghe, ecc., che verranno loro prescritte dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia, onde togliere ogni deformità nell'appetto esterno degli edifici medesimi.

Art. 41

FACOLTA' DEL COMUNE DI APPLICARE SULLE FACCIATE MENSOLE E TABELLE.

Alla Giunta municipale è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di apporre sulle facciate delle case prospicienti le vie:

- a) mensole di sostegno di lampade per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedervi diversamente.
- b) Tabelle indicanti i nomi delle vie, piazze, ecc. ed i numeri civici.

Varese, 20 aprile 2024

Al Sindaco del Comune di Varese
Piazza del Municipio, 1
21100 Varese (VA)
Consiglio Comunale
LUGO (VA) - 18A

Deliberazione originale, scritta a macchina in prima battuta - Fascina N. Anno 193 X mese di giorno

Art. 42

MANTENIMENTO DEI MARCIAPIEDI

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in stato soddisfacente i marciapiedi costruiti da essi spontaneamente a loro cura e spesa, su terreno di loro proprietà, sulla fronte dei propri edifici.

Art. 43

CONSERVAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEI PORTOI

Le spese relative alla formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei portici e dei lastricati delle vie e delle piazze pubbliche sono a carico del Comune. Il Comune peraltro può chiamare i privati a sostenere parte delle spese stesse, sotto forma di contributo di miglioria in base ad apposito regolamento da emanarsi a termine del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

CAPO VI

TUTELA DELL'ARTE E DELL'AMBIENTE PANORAMICO.

Art. 44

EDIFICI, AVANZI AVANTI PREGIO ARTISTICO E STORICO

Fermo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne avviso al Sindaco, preventivamente, caso per caso, il relativo progetto debitamente approvato dalla Soprintendenza ai monumenti della regione.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venga a scoprire un monumento o avanzo che abbia pregio artistico o storico si deve, oltre che osservare gli obblighi prescritti dalle leggi dello Stato, e, in quanto è applicabile, dall'art. 51 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero del LL.PP. approvato con D.M. 28 maggio 1895; darne immediatamente, avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 45

COSTRUZIONI IN LOCALITÀ INTERESSANTI IL PANORAMA O I MONUMENTI

I progetti per nuove costruzioni, adattamenti e sopraelevazioni, di fabbricati da erigersi, in località interessanti il panorama od i monumenti, saranno trasmessi - quando le località siano ritenute interessanti - all'ispettore onorario ai monumenti e pel tramite del medesimo alla Soprintendenza all'arte medioevale e moderna della regione per l'esame di approvazione.

Allorquando le opere progettate siano ritenute tali da alterare le caratteristiche tradizionali, od i caratteri estetici, artistici e panoramici di località cittadine, l'aspetto delle quali sia consacrato al pubblico godimento, potrà il Sindaco, per avviso scritto all'interessato da trasmettere entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di fabbrica, riservarsi sei mesi di tempo per provvedere, ove lo creda, a promuovere regolare dichiarazione di pubblica utilità, per impedire ogni costruzione o limitarne l'altezza a tutela dell'estetica generale.

Art. 46

INSEGNE SU EDIFICI STORICI ED ARTISTICI

Fermo quanto prescritto dall'art. 29, le insegne e cartelli indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, non devono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio.

Trattandosi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza se ne potrà vietare l'applicazione. In ogni caso, se concessa, le iscrizioni devono essere a lettere staccate e non apposte su tavolo di legno, lamiera, o lastre di altro materiale, in modo da lasciare apparire completamente l'aspetto esterno della

Correzione del full della macchina.

costruzioni.

Art. 47

DIVIETO DI COSTRUZIONI CHE LIMITINO IL GODIMENTO DEL PANORAMA.
Lungo le strade del Comune, nessuna esclusa, le costruzioni di edifici, di muri, di chiusende, protezioni di qualsiasi natura e simili non sono ammesse quando venga diminuita la visibilità del panorama o comunque dabbeggiate l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle case e delle bellezze panoramiche, di cui alla legge 11 giugno 1922 n. 778.

Ad ogni effetto di legge s'intende attribuito alle seguenti zone importante interesse panoramico :

Le zone di cui sopra potranno essere fabbricate a sistema estensivo in cui, predominando il criterio della costruzione non contigua.

Art. 48

COSTRUZIONI IN PROSSIMITA' DI CURVE STRADALI - RECINTI

Nel caso di costruzioni in prossimità di curve stradali, sventi un raggio minore di 60 metri, la Commissione edilizia oltre che pronunciarsi sul progetto dovrà stabilire, caso per caso, la distanza dal filo stradale dal lato interno della curva, in modo che sia sempre garantita la necessaria visibilità, prescrivendo anche che le opere di giardinaggio od altro siano tali da non diminuire la visibilità stessa.

Le costruzioni arretrate dal lembo della strada dovranno essere recintate nella parte fronteggiante il detto lembo.

I recinti saranno costituiti da cancellata con o senza parapetto, comunque non più alta, nel totale, di m. 2,50. Quando trattasi di cancellate con parapetto, questo non potrà essere più alto di m. 1 e sarà coronato in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza.

Agli effetti della legge 11 giugno 1922 n. 778, nessuna nuova opera può essere iniziata, nè possono compiersi importanti trasformazioni in quelle esistenti, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza di particolare interesse panoramico.

CAPO VII

NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E DI SICUREZZA.

Esecuzione delle opere in genere

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno presentare sia per le fondazioni, sia per lo spessore dei muri, sia per le altre parti accessorie, nonché pel sistema adottato nella costruzione, tutti i requisiti necessari nei riguardi dell'igiene, della stabilità e della idoneità alla loro rispettiva destinazione.

Art. 50

OBLIGO DI ASSITI QUANDO LE OPERE COSTRUIRANNO SI TROVANO SULLA PUBBLICA VIA.

Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riattare, quando questa è su una pubblica via, dovranno, prima di iniziare i lavori, cingere il terreno dove sorgerà o già trovasi il fabbricato, con un assito.

I materiali e strumenti atti alla costruzione dovranno essere contenuti nell'interno dell'assito, munito di apposita apertura.

Potrà il costruttore essere dispensato dal fare l'assito solo quando recasse disubordinazione alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti a sbalzo alla circolazione sulla pubblica via, provvedendo convenientemente alla sicurezza dei passanti.

All'ingresso di ogni cantiere dei lavori, dovrà essere collocato un cartello in posizione ben visibile di dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 0,70 portante le seguenti indicazioni:

Cognome e nome del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice

Atto di approvazione
del Consiglio Comunale
del 20 aprile 1954
L. 1000/54

ce, nonché la natura del lavoro che si esegue.

Art. 51

SOLIDITA' DI SICUREZZA DEI PONTI DI SERVIZIO.

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi necessari ripari con corrimano o barriere fisse, o soccoli di almeno cm. 50 di altezza. Le legature delle antenne saranno eseguite con funi anche quando vi siano legature in ferro. Sotto alla nuova pontata vi sarà sempre lasciata quella eseguita precedentemente.

Art. 52

STACCATI E TRAVERSE = ORDINE DELLA LUCE ROSSA PER GLI OSTACOLI AL TRANSITO.
Gli staccati, ripari, ponti, traverse ed ostacoli qualsiasi che costituiscono ingombro al transito, dovranno durante la notte, essere costantemente illuminati con lanterne a luce rossa. Tali norme si applicano a tutto il territorio del Comune.

Art. 53

NORME PER I MATERIALI DI DEMOLIZIONE

E' vietato gettare nella pubblica via materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono essere invece raccolti e calati a basso colle debite precauzioni in piazze o mediante canali, ovvero legati con la corda.

Art. 54

SGOMBERO DEGLI SPAZI PUBBLICI DAI MATERIALI

Le vie o spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgomberati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità l'autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo colle norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

S'intende che in ogni caso dovranno essere liberi i marciapiedi e non impedito il transito dei veicoli.

Art. 55

DEMOLIZIONE DI OPERE COSTRUTTE SU SUOLO PUBBLICO

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili, esterni, paracarri, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno, che si aprono all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite a seguito di regolare concessione a termine di leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione, quando siano in diritto di eventuali indennità al proprietario od ai proprietari.

La demolizione o rimozione - quando non sussistano ragioni di pubblico interesse - verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

Art. 56

STABILIRI MINACCIANTI ROVINA

Quando stabili o parte di essi lungo le pubbliche vie minaccino rovina o comunque fossero tenuti in sufficiente manutenzione, il Sindaco potrà ingiungere ai proprietari la pronta riparazione o demolizione delle parti pericolanti, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico d'ufficio per frapporto ritardato, oltre la penalità del caso, osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 e salve, quando ne sia il caso per la tutela della sicurezza pubblica, l'applicazione dell'art. 453 del T.U. della legge comunale e provinciale 1915 n. 148.

Art. 57

RIPISTINO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE E DEL SOLO PUBBLICO.

Ultimati i lavori si dovranno levare immediatamente le impalcature e gli assiti, e

si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo tosto al ripristino del suolo manomesso.

L'identica prescrizione vale anche per il ripristino del selciato manomesso per costruzioni o riparazioni di condotti, fogni, ecc.

Art. 58

DIVIETO DI COSTRUIRE SU TERRENI ATTI A SCOSCENDERE

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piano dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscadere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appiichi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Art. 59

NORME PER LE FONDAZIONI A SECONDA DEL TERRENO

Le fondazioni, quando è possibile, dovranno posare sulla roccia viva e compatta oppure funamente ridotta a piani orizzontali e demudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si dovranno adottare i mezzi d'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 60

NORME PER LE MURATURE

Le murature dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma ridotta se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estese a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiori a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si dovrà tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Art. 61

PIANI SUPERIORI E TETTI

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture sporgenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale

Art. 62

NORME PER LA POSA DELLE TRAVI

Le travi in ferro dei solai a voltino o tavelloni, dovranno appoggiare su muri per almeno due terzi dello spessore dei muri ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art. 63

TELAI DI CEMENTO ARMATO AI RIPIANI

In tutti i fabbricati dovrà eseguirsi, ed ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.

Art. 64

NORME DI COSTRUZIONE NEI PERIODI DI GELO

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo a adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantiene per molte ore, al di sotto di zero centigradi.

Quando il gelo si verifici solo alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè alla cessazione del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 65

PRESCRIZIONE PER LE STRUTTURE DI CEMENTO ARMATO

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere osservate le prescrizioni per l'adozione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 66

NORME PER LE RICOSTRUZIONI IN SITO

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato da edifici che per qualsiasi causa siano stati demoliti, dovranno eseguirsi uniformandosi alle norme del presente regolamento. Sarà concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate, ed abbiano, in rapporto al muri di elevazione, dimensioni sufficienti. In caso diverso le fondazioni dovranno essere demolite, o riparate e rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dalla Commissione edilizia.

Art. 67

DIVIETO DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI NON RISPONDENTI ALLE NORME DEL PRESENTE

REGOLAMENTO

E' vietata la sopraelevazione e l'ampliamento di edifici non soddisfacenti alle norme del presente regolamento o che presentino muri lesionati, di strapiomba, od insufficienti.

In ogni caso i lavori di ampliamento o di sopraelevazione dovranno essere preceduti da quelli necessari a rendere l'edificio esistente rispondente alle norme del presente regolamento ed atte a sostenere il nuovo corpo di fabbrica.

Art. 68

APPLICABILITA' DELLE NORME DI SOLIDITA' AI LAVORI POSTI FUORI DEL PERIMETRO

DI CUI ALL' ART. 2

Ai soli effetti delle norme di cui ai precedenti articoli relativi alle norme di buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori dei perimetri precisi nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 69

PROTEZIONE ANTIAEREA

Per le fabbriche per le quali sia obbligatoria la costruzione di ricoveri antiaerei si dovranno osservare le norme tecniche prescritte dalle vigenti disposizioni.

Art. 70

COSTRUZIONI NELLE LOCALITA' SISMICHE

Le costruzioni nelle località sismiche sono soggette alle norme portate dal R.D.L. 22 novembre 1937 n. 2105.

CAPO VIII

PIANI DI AMPLIAMENTO DI INIZIATIVA PRIVATA.

Art. 71

Chiunque intenda costruire gruppi di case o quartieri entro terreni di sua proprietà o concedere a tale scopo terreni, dovrà prima che si inizi qualsiasi costruzione, farne denuncia al Sindaco e presentargli in pari tempo il relativo progetto, il quale sarà redatto e firmato da tecnici in conformità a quanto è prescritto dal presente regolamento e conterà:

- a) di una planimetria generale degli appezzamenti interessati alle nuove opere, in scala non inferiore a 1/500, in cui siano chiaramente indicate le lottizzazioni, le ubicazioni di ed i disimpegni dei singoli casamenti, le strade esistenti da conservare, sopprimere o variare e le nuove arterie private o pubbliche col tracciamento della rete di fognatura.

Nel piano generale di lottizzazione dovranno gli interessati fare risultare anche i caratteri altimetrici che sillogicamente intendono dare ai vari edifici in progetto, caratteri che nel maggior modo, rientrano nei regolamenti dei precedenti articoli, terranno in conto le caratteristiche altimetriche proprie dei vari terreni soggetti a lottizzazione.

- b) dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali delle strade e delle fognature in scale non inferiori a 1/500 per le distanze e di 1/400 per le altezze;
- c) delle sezioni tipo dei condotti di fognatura in scala non inferiore ad 1/20;
- d) di una relazione spiegativa del progetto, indicante anche come le case saranno provviste d'acqua potabile e le strade saranno sistemate ed illuminate.

Art. 72

AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI PRIVATI DI AMPLIAMENTO.

Il progetto come sopra presentato dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione edilizia. Il Consiglio stabilirà le condizioni alle quali sarà soggetta l'esecuzione.

Tali condizioni formeranno oggetto di apposito atto, mediante il quale il presentatore del progetto si obbligherà alla loro osservanza e prenderà impegno di mantenere ed illuminare le strade fino all'epoca in cui eventualmente potranno essere ricevute in consegna dal Comune.

Le strade e le fognature dei nuovi quartieri dovranno essere coordinate con le adiacenti strade e fognature pubbliche.

Non verrà autorizzata dal Comune l'apertura di strade a fondo cieco, né di quelle che avessero larghezza inferiore agli otto metri.

Le case e le costruzioni in genere che sorgerranno lungo le suddette strade saranno soggette alle disposizioni del presente regolamento come se le stesse prospettassero sopra una via pubblica.

CAPO IX

SORVEGLIANZA E CONTRAVVENZIONI.

Art. 73

VIGILANZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ISPEZIONI

Il Sindaco vigilerà a mezzo degli uffici incaricati, ciascuno secondo le proprie competenze, perché l'esecuzione dei lavori proceda regolarmente giustamente secondo le modalità prescritte e i progetti e disegni presentati e secondo le buone regole dell'arte, dei regolamenti e delle leggi in vigore ed impartirà disposizioni, previo parere favorevole della Commissione edilizia, perché le strutture ritenute deficienti e male eseguite siano rifatte e consolidate.

A tale scopo i luoghi ed i cantieri in cui si eseguono i lavori dovranno essere

1 sempre accessibili ai funzionari dei suddetti uffici ed ai membri della Commissione edilizia, ed il proprietario o l'assuntore dei lavori dovrà esibire a richiesta, i tipi approvati, e fornire gli schiarimenti del caso.

4 Sulle contestazioni di natura tecnica che sorgessero fra Comune e impresa in merito alla esecuzione dei lavori, giudicherà la Prefettura, servendosi di funzionari di un corpo tecnico dello Stato.

7 Le imprese che si rifiutassero di eseguire i lavori secondo le indicazioni del Sindaco, confermate dalla Prefettura, oltre ad essere passibili delle sanzioni previste dalla legge, non saranno più ammesse ad eseguire lavori nella circoscrizione comunale.

Art. 73

PENALITÀ PER LE CONTRAVVENZIONI

12 Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la penalità di cui all'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 modificato dall'articolo 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

15 Nel caso che tali contravvenzioni costituiscano ad un tempo violazioni ad altre leggi e regolamenti che comminino penalità maggiori, (1), saranno applicate queste penalità. Il Sindaco, potrà nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio, le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco degli art. 153 della legge comunale e provinciale T.U. 4/2/1915 N. 148 e 387 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 75

CONCILIATIONE DELLE CONTRAVVENZIONI.

23 Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono ammesse a conciliazione a norma dell'art. 107 e seguenti della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934 N. 383.

Art. 76

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

28 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi di cui al terzo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

(1) Vedi legge 26 febbraio 1928 N. 613.

34 Pubblicato all' albo pretorio nel giorno festivo 19 dicembre 1948 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

OGGETTO VIII

N. 131

PERSONALE AVVENTIZIO ADDETTO ALL' ANNONA RIDOTTO DA 4 A 2 AGLI EFFETTI DEL RIMBORSO DELLA SPESA DA PARTE DELLO STATO.

Seduta segreta.

==

IL CONSIGLIO COMUNALE

43 Vista la Prefettizia 30 ottobre 1948 n. 10767 che facendo riferimento a sua precedente nota 4/9/1948 n. 3817, limita il personale addetto all'ufficio annonario Comunale a due unità anziché a quattro.

46 Visto che la Giunta Comunale agli effetti di tale riduzione ha designato Bigi Cesare e Belletti Ines:

49 Considerato che Bigi Cesare, già dislocato all'Ufficio Annonario, da quello di protocollo, cui era addetto due anni or sono, ritorna a quest'ultimo ufficio, quale avventizia in posto di pianta organica;

Personale avventizio addetto all'annona ridotto da 4 a 2 agli effetti del rimborso della spesa da parte dello Stato.

N. 18318 Div. II

Ravenna, 1/2/49

Preso atto

p. IL PREFETTO
f.to Balice